



COMUNE DI UDINE

C.C. 14/07/2016

6

OGGETTO: Variante n. 8 al Piano Regolatore Generale Comunale relativa all'ambito scheda norma H2.07 e limitrofo nodo viario. Presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni/opposizioni e conseguente approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Udine è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 57 d'ord. in data 3 settembre 2012, in vigore dal 10 gennaio 2013 a seguito della pubblicazione sul BUR del DPRReg n. 0272/Pres. del 28/12/2012, di conferma di esecutività della delibera di approvazione anzidetta;
- che con deliberazione n. 30 d'ord. del Consiglio Comunale in data 7 aprile 2016, divenuta esecutiva a termini di legge, è stata adottata la variante n. 8 al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'ambito scheda norma H2.07 e limitrofo nodo viario;
- che la deliberazione anzidetta, unitamente agli elaborati di variante, è stata depositata presso la Segreteria Generale del Comune per trenta giorni effettivi, dal giorno 27 aprile 2016 al giorno 9 giugno 2016;
- che l'avviso di adozione della variante e del successivo deposito è stato inserito sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 27 aprile 2016;
- che l'avviso di adozione e deposito della variante è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Udine dal giorno 27 aprile 2016 al giorno 9 giugno 2016, ed inserito sul sito web comunale www.comune.udine.gov.it dal giorno 27 aprile 2016 e per tutta la durata della pubblicazione a termini di legge;
- che durante il suddetto periodo di deposito non è pervenuta alcuna osservazione od opposizione avverso la variante come sopra adottata, come risulta dalla dichiarazione del

U.Org. Segreteria Generale n. A.P. 0000625 in data 13 giugno 2016 prot. N. PI/C 0004916 del 13/06/2016;

- che, ai sensi del D.Lgs 33/13 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, lo schema della delibera di adozione, unitamente agli elaborati di variante, è stata inserita prima dell'adozione sul sito web comunale; e che sul sito comunale sono stati pubblicati, e sono tuttora presenti, gli atti e i documenti della variante, compresi quelli relativi al procedimento VAS;

Vista la nota della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio prot. 0015176/P in data 11/05/2016, intesa ad esprimere l'opinione che, in relazione ai contenuti della variante adottata, la stessa rispetti le condizioni, i limiti di soglia, e le modalità operative sancite dalla L.R. 21/2015, e possa pertanto essere assoggettata all'iter procedurale di cui all'articolo 8 della legge stessa;

Vista l'asseverazione/relazione in data 04 luglio 2016, sottoscritta dal progettista della variante e responsabile del procedimento, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 9, della L.R. 21/2015;

Preso atto:

- che l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene e Sanità Pubblica – Servizio Igiene Ambientale, con nota prot. N. 32358/D.D.4 del 10 giugno 2016 ha evidenziato *"la positività di un intervento che consente il riutilizzo di aree e impianti senza ulteriore consumo di suolo"*, segnalando nel contempo l'esigenza di approfondimento degli aspetti relativi al traffico ed agli impatti sul contesto, e preso atto, al riguardo, che gli effetti sul traffico sono stati valutati con apposito studio redatto in relazione alla variazione del vigente piano di settore del commercio per grandi strutture di vendita (deliberazione consiliare n. 28 d'ord. del 07 aprile 2016), fermo restando che ogni ulteriore impatto attinente fattori diversi dal traffico sarà valutato, come di consueto, nei successivi e più dettagliati livelli di progettazione;
- che il Comando Militare Esercito "Friuli Venezia Giulia" – Sezione Logistica, Poligoni e Servitù Militari di Trieste, ricevuta la documentazione relativa in data 24 aprile 2016, non ha comunicato osservazioni in merito alla variante al PRGC in argomento;
- che il 12° Reparto Infrastrutture Comando – Ufficio Demanio e Servitù Militari di Udine, ricevuta la documentazione relativa, non ha comunicato osservazioni in merito alla variante al PRGC in argomento;
- che l'Agenzia del Demanio – filiale Friuli Venezia Giulia, con nota prot. 4676 del 14 giugno 2016 ha comunicato quanto segue:

“ ... nulla ha da osservare in merito alle disposizioni contenute nella Variante in oggetto in quanto dette operazioni non coinvolgono beni di proprietà dello Stato.”;

- che Ferservizi S.p.A. – Property Manager di Trieste, ricevuta la documentazione relativa in data 27 aprile 2016, non ha comunicato osservazioni in merito alla variante al P.R.G.C. in argomento;

Ricordato che in fase di adozione della variante in argomento, il Consiglio Comunale ha stabilito che prima dell’approvazione definitiva della variante medesima “... dovrà essere espletata la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 152/2006, con espressione formale da parte della Autorità competente, ...”;

Vista la deliberazione giuntale n. 276 d’ord. in data 7 luglio 2016 della Giunta Comunale intesa a stabilire l’esclusione della variante n. 8 al PRGC dalla procedura della valutazione ambientale strategica;

Rilevato che tale provvedimento di esclusione diviene efficace solo contestualmente alla condivisione da parte dell’autorità procedente, condivisione che viene sancita con il presente atto deliberativo consiliare;

Dato atto che con il conferimento di efficacia al provvedimento di esclusione sopracitato si adempie nella sostanza al disposto dell’articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m., che subordina l’emissione del provvedimento stesso al fatto si “sentire” l’autorità procedente: in tal modo, infatti, nel provvedimento di esclusione convergono le valutazioni dei due organi nell’ambito delle loro competenze;

Dato atto che la presente deliberazione non presenta né quantifica alcun riflesso contabile;

Vista la legge 23 febbraio 2007, n. 5;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell’Unità Organizzativa Gestione Urbanistica arch. Raffaele Shaurli, parere conservato agli atti presso l’Ufficio proponente,

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto della mancata presentazione di osservazioni/opposizioni;
- 2) di approvare conseguentemente la variante n. 8 al Piano Regolatore Generale Comunale, in conformità agli elaborati di data 10 febbraio 2016 a firma del Responsabile dell’Unità Organizzativa Gestione Urbanistica arch. Raffaele Shaurli, consistenti in un fascicolo unico;
- 3) di allegare al presente atto, affinché ne formi parte integrante e contestuale, l’elaborato della variante in oggetto, come al soprastante punto 2), unitamente all’asseverazione del

progettista e responsabile del procedimento redatta ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della L.R. 21/2015, datata 04 luglio 2016;

- 4) di incaricare le strutture comunali competenti, per tutti gli adempimenti conseguenti ed inerenti il presente atto.